



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. dr. Rosa Bernardina Cristofano | Presidente |
| 2. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere |
| 3. dr. Maristella Agostinacchio | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 24 ottobre 2022 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 1405/2020 R.G. sez. lav. vertente

TRA

D'ANGELO ORNELLA, nata a Napoli il 05.10.1967, in qualità di genitore esercente la potestà su Pierfrancesco Maria Maisano nonché **MAISANO PIERFRANCESCO MARIA**, nato ad Avellino il 14.03.2000, in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Avallone presso il cui studio elettivamente domiciliario in Napoli alla via dei Mille n. 16

APPELLANTI

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano (c.f. DSTNNA67C56F839L – pec avv.annadistefano@postacert.inps.gov.it) con domicilio eletto insieme al prefato legale presso l'Ufficio Legale INPS alla via Alcide De Gasperi n. 55

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6732/2019 pubblicata il 13.11.2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, gli odierni appellanti esponevano che in data 15 settembre 2015 Ornella D'Angelo aveva presentato domanda di pensione di reversibilità ai superstiti nell'interesse e per conto del proprio figlio Pierfrancesco Maria Maisano, (C.F. MSNPFR00C14A509V) all'epoca minore, il quale era vissuto a carico del nonno paterno Domenico Maisano (nato il 24.08.1931) da luglio 2014 sino all'epoca del decesso avvenuto in data 28.08.2015. I ricorrenti invocavano a riprova dei presupposti per l'erogazione della prestazione i bonifici effettuati da Domenico Maisano in favore del padre del minore. Gli istanti lamentavano che l'Istituto aveva ingiustamente respinto la domanda, confermando il diniego anche a seguito del ricorso amministrativo. Sulla scorta di tali deduzioni, rivendicando la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio, chiedevano che il Tribunale adito riconoscesse in favore di Pierfrancesco Maria Maisano la pensione di reversibilità a far data dal decesso del nonno ovvero dalla domanda amministrativa (15.09.2015) fino alla conclusione del percorso di studi intrapreso.

Instaurato il contraddittorio con il resistente INPS, questi si costituiva con memoria difensiva depositata in data 20 maggio 2019, contestando la fondatezza della domanda di cui invocava il rigetto per difetto di prova in ordine alla condizione di "vivenza a carico" del dante causa.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda evidenziando che *".. il dato della percezione di redditi da parte del genitore del minore, nell'anno del decesso del pensionato addirittura di importo superiore a quello di colui che invece si assume (da parte dei ricorrenti) aver provveduto al mantenimento del minore, indicativo dell'esistenza di adeguata capacità economica e la mancanza di prova in ordine all'assunzione, da parte di Maisano Domenico, di oneri di spesa diretta per il minore, portano ad escludere la sussistenza del requisito della vivenza a carico del dante causa pensionato"*.

Con ricorso depositato in data 8.07.2020 D'Angelo Ornella e Maisano Pierfrancesco Maria lamentavano l'errata valutazione in fatto e l'errata applicazione dell'art. 38 del dPR n. 818/1957 alla luce della sentenza n. 180/1999 della Corte Costituzionale, la mancata applicazione dell'art. 3 bis d.l. n. 330/1994, conv., con mod., dalla l. 473/1994 nonché la mancata applicazione, in via subordinata, dell'art. 1, co. 41 della l. n. 335/1995. In particolare, ritenevano che l'accertamento della circostanza che il padre del minore fosse percettore di reddito non poteva indurre ad escludere il requisito della vivenza a carico in presenza di bonifici effettuati dal nonno del minore e delle autocertificazioni. Aggiungevano inoltre, che il diniego dell'INPS era basato su una circolare interna (segnatamente la n. 213/2000) che, andando ben oltre le prescrizioni legislative in materia, del tutto illegittimamente stabiliva che "la pensione spetta soltanto se i genitori mancano entrambi

o sono totalmente privi di reddito” (cfr. l'esposizione in fatto della richiamata sentenza) ove invece il reddito del genitore poteva rilevare solo in relazione al quantum della pensione di reversibilità.

Chiedevano, quindi, che la Corte, fornendo una esatta interpretazione delle norme e del materiale istruttorio, disponesse l'accoglimento della domanda con il favore delle spese (ferma restando l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato).

All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in sede di gravame l'INPS che contestava la fondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto.

Nelle more del giudizio, all'esito dell'entrata in vigore della normativa processuale adottata per fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della patologia COVID 19, veniva disposta la trattazione scritta del procedimento e, all'esito del deposito delle prescritte note, il procedimento era definito come da dispositivo in atti.

§§§§§§§

L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Occorre evidenziare come oggetto del presente giudizio sia la verifica del diritto di Maisano Pierfrancesco Maria, nipote di Maisano Domenico (già titolare di pensione) e figlio di Maisano Vincenzo, a percepire la pensione di reversibilità in ragione della circostanza di aver fruito della contribuzione al proprio mantenimento da parte dell'ascendente.

La normativa rilevante è contenuta nell'art. 38 del DPR 26.04.1957 che, nella formulazione risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 12-20 maggio 1999 n. 180, riconosce il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei minori dei quali risulti provata la “vivenza a carico” dell'ascendente.

La vivenza a carico dei nipoti minori presuppone la concorrenza di tre distinte condizioni: a) il mantenimento abituale da parte dell'ascendente; b) la mancanza di autosufficienza economica dei minori; c) l'impossibilità dei loro genitori di provvedere al mantenimento.

Il presupposto della vivenza a carico, e cioè la dipendenza economica del beneficiario dal reddito dell'assicurato rinviene il fondamento nella protezione sociale riconosciuta a chi versa nell'impossibilità di procurarsi un reddito da lavoro in ragione della condizione di inabilità e, dunque, nello stato di bisogno economico, condizione quest'ultima presunta, per figli e nipoti minorenni, in considerazione del requisito anagrafico.

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, per i nipoti di età inferiore a 18 anni, quindi, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- l'ascendente deve provvedere abitualmente al mantenimento del minore (a prescindere dalla convivenza, che è elemento presuntivo ma non univoco);

- deve essere accertata la non autosufficienza economica del nipote; la condizione della non autosufficienza economica può essere ritenuta sussistente al di sotto di un limite reddituale mensile pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%; nel reddito del beneficiario non devono essere computati redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte;

- i genitori dei minori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono percepire alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale ricezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.

Queste condizioni legali di maturazione del diritto, complessivamente contestate dall'INPS in primo grado (ove nella memoria di costituzione l'Istituto evidenziava il difetto di prova del reddito del nucleo familiare del figlio della ricorrente), sono state ritenute insussistenti dal primo giudice.

Gli appellanti, nel censurare la statuizione di rigetto, hanno lamentato la sottovalutazione dei documenti allegati al fascicolo di parte di primo grado dai quali poteva trarsi induttivamente la prova del requisito in questione.

La Corte ritiene che la censura sia infondata.

Appare opportuno premettere che "l'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi" (Cass. civ., Sez.Lav., 23.07.2010 n. 17358; Cass. civ., 29.12.2011 n. 29830)

Sulla scorta di tali principi, cui questa Corte pienamente aderisce, deve essere ritenuta l'assoluta ininfluenza ai fini della prova delle due autocertificazioni allegate al fascicolo di parte.

Nemmeno possono trarsi elementi presuntivi dalla presenza dei bonifici in favore del minore, dato che può ben trattarsi di donazioni finalizzate a scopi diversi dal sostentamento in senso stretto.

Invero, sebbene la presenza di uno o di entrambi i genitori non necessariamente ostacolino il riconoscimento del diritto preteso, di fatto nel caso che ci occupa non vi è alcuna prova nel caso in esame che gli stessi siano stati e siano impossibilitati a provvedere al mantenimento del figlio.

Secondo quanto precisato nella sentenza gravata, il padre del minore, sig Vincenzo Maisano era titolare di un reddito superiore a quello dell'ascendente del minore. Non solo, egli risultava anche intestatario di un immobile non gravato da mutui o ipoteche.

Tali circostanze non sono state contestate dalle parti appellanti che non hanno allegato alcun documento idoneo a confutare le osservazioni svolte dal giudice di prime cure e basate sulle allegazioni difensive dell'Istituto e sulla documentazione (buste paga dell'ing. Vincenzo Maisano e CUD del defunto Domenico Maisano e dell'ing. Maisano, genitore dell'odierno appellante).

A ciò si aggiunga che gli elementi probatori che si traggono dai documenti allegati dalla stessa parte appellante ed utilizzati dal giudice di prime cure in virtù della corretta applicazione del principio di acquisizione, forniscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti dai quali può desumersi che il minore Maisano Pierfrancesco Maria non vivesse a carico dell'ascendente, potendo fruire del sostentamento paterno in modo preponderante (in proposito si rileva, inoltre, che non vi è nemmeno specifica deduzione circa la composizione del nucleo familiare, non essendo stato depositato lo stato di famiglia aggiornato all'epoca del decesso del dante causa).

In presenza delle menzionate lacune assertive e probatorie la domanda doveva essere respinta, né si palesa necessario ed ammissibile l'approfondimento istruttorio sollecitato in questa sede, tenuto conto della natura valutativa della prova testimoniale richiesta.

In conclusione, quindi, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza gravata.

In ragione della natura della controversia e della sussistenza dei requisiti per l'esenzione dal pagamento delle spese processuali al momento della presentazione del ricorso (evincibile dall'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato) si reputano sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione delle spese.

In considerazione dell'esito del giudizio e dell'epoca di iscrizione a ruolo dello stesso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'import integrativo a titolo di contributo unificato, secondo quanto precisato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) compensa tra le parti le spese del grado;
- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Napoli, 24 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

dr.ssa Maristella Agostinacchio

Il Presidente

dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano